

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari,
ha pronunciato – **ai sensi dell’art. 281 *sexies* c.p.c.** - la seguente

nella causa civile iscritta al N. 8330/2008 Ruolo Generale promossa

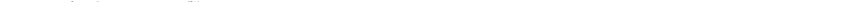
THE CHALLENGE

con il patrocinio                            

Conclusioni: “Come da memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c.”

CONTROL

C [redacted] persona del legale rappresentante pro tempore,

con il patrocinio degli come da mandato in
atti: 

Conclusioni: Come da comparsa di costituzione e risposta”

C... in persona del legale rappresentante pro tempore,

con il patrocinio degli Avv.ti ~~_____~~ come
da mandato in atti;

Conclusioni: Come da foglio separato facente parte del verbale di udienza del 31.05.2012”

OGGETTO: “Inadempimento – Risoluzione del contratto”

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato T.C. C. ha convenuto in giudizio C. e C. per ottenere la pronuncia di risoluzione del contratto per la prestazione di servizi concluso con la prima il 26.11.2007 e di quello di finanziamento collegato concluso con la seconda, allegando a tal fine il grave inadempimento del fornitore C. al contratto di "assistenza didattica universitaria", consistito nell'errata predisposizione del piano di assistenza didattica, nell'affidamento dell'attività didattica a tutor non qualificato e nel mancato rispetto della durata minima delle lezioni.

Si è costituita C. che ha allegato la propria diligente prestazione dell'obbligazione assunta verso T. e concluso per il rigetto delle pretese della medesima.

Anche C. ha resistito alla domanda eccependo l'insussistenza del collegamento negoziale affermato da T. C.

La causa è stata istruita mediante documenti e prova testimoniale per essere infine rinviata all'udienza odierna (a seguito di sua rimessione sul ruolo del giudice per chiarimenti, in quanto trattata ed istruita la controversia dal precedente magistrato assegnatario), in cui viene discussa e decisa a i sensi dell'art. 281 sexies c.p.c

La domanda di risoluzione proposta ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. da T. C. nei confronti di C. va respinta per difetto di prova di inadempimento del fornitore del servizio connotato da gravità a norma dell'art. 1455 cod. civ., mentre la domanda attrice di accertamento dell'intervenuto recesso dal contratto di assistenza didattica neppure può essere esaminata nel merito perché tardiva.

Iniziando per comodità e brevità da quest'ultima, si deve osservare che T. C. ha spiegato la "domanda di accertamento della risoluzione di diritto ex art. 1454 e segg. cod. civ. e/o dal recesso del contratto di fornitura di servizi" soltanto con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c.: trattasi di domanda nuova rispetto a quella originariamente formulata da T. ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. ed avente diversi presupposti in fatto e diritto, la quale non può dirsi conseguenza delle eccezioni e domanda proposte dai due convenuti, che si sono limitati a negare, da un lato, il proprio inadempimento,

dall'altro, il collegamento funzionale tra contratto di fornitura del servizio e quello di finanziamento.

La domanda di recesso attorea doveva, pertanto, trovare immediato ingresso nell'atto di citazione ed essere proposta, in via alternativa o subordinata, con la domanda di risoluzione per inadempimento; la proposizione nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. la rende inammissibile.

Passando così all'esame della domanda rivolta da T.C. a C. nell'atto introduttivo, si osserva che, sebbene emersa dall'istruttoria orale inosservanza della convenuta al contratto di assistenza didattica, essa appare di scarsa importanza e, dunque, non legittimante la pronuncia di risoluzione a norma dell'art. 1453 cod. civ.

Va premesso che "la forzatura della iniziale, diversa volontà della cliente T. per venderle il servizio completo di assistenza didattica universitaria in luogo delle sole lezioni di italiano e matematica richieste" è circostanza che attiene al momento genetico del contratto e non a quello esecutivo, sicché essa, richiamata negli atti difensivi di parte attrice, avrebbe dovuto essere posta in relazione con la domanda di annullamento del contratto per vizio del volere (dolo o errore), non introdotta nella presente causa da T. mentre si rivela influente sulla decisione della domanda di risoluzione per inadempimento e correlata alle concrete modalità di svolgimento del rapporto.

Venendo a vagliare le censure attoree che attengono proprio al momento esecutivo, l'affermazione secondo cui il piano didattico sarebbe stato finalizzato ad un corso di laurea di Giurisprudenza è smentita dal contratto avente ad oggetto il servizio di assistenza didattica, sottoscritto dall'attrice, ove è indicato il corso di laurea in Economia, nonché dal modulo relativo all'iter didattico facente riferimento, ancora una volta, alla facoltà di Economia, piano confermato dai testimoni E. F. e F. F.

Dal "Piano Obiettivo Esami" emerge, poi, che l'esame da sostenere era quello di Microeconomia, per la preparazione del quale T.C. aveva già avuto, nell'arco di un mese (dal 15.01.08 al 11.02.08), sei incontri con il tutor F. ciò in linea con le pattuizioni di cui al contratto prevedenti "n. 5 incontri didattici mensili individuali".

Quanto ai profili di inidoneità degli insegnanti dedotti dall'attrice, si deve osservare che tale valutazione nei confronti del tutor F. appare del tutto

astratta, una volta verificato attraverso i dati documentali e le risultanze della prova orale che l'attrice non aveva ancora ricevuto alcuna lezione dalla dott. Fa [redacted], alla quale era demandata la preparazione della parte tecnica dell'esame di microeconomia trattandosi di persona laureata in Economia.

Con specifico riguardo al tutor F [redacted] che aveva impartito le prime lezioni a T [redacted] non può sostenersene l'inidoneità all'insegnamento della microeconomia, trattandosi di dottore in Legge e considerato che l'esame di Economia Politica (sia micro- che macroeconomia) rientra tra quelli obbligatori e fondamentali del corso di laurea in Giurisprudenza; inoltre il titolo di studio posseduto da F [redacted] permette l'accesso alla classe di concorso A019 per l'insegnamento di discipline giuridiche ed economiche.

Quanto alla minore durata delle lezioni rispetto a quella di un'ora e mezza ciascuna convenuta in contratto (così il punto d.: "incontri individuali della durata di circa 90 minuti l'uno..."), si deve riconoscere che essa ha trovato conferma nelle parole della testimone C [redacted] V [redacted] madre di T [redacted] C [redacted] la quale ha ricordato che la figlia in più occasioni rientrò dalle lezioni dopo quaranta minuti, è altresì vero, però, che a seguito di contatti intervenuti tra l'attrice e la referente C [redacted] E [redacted] F [redacted] quest'ultima propose di riprogrammare l'assistenza e proseguire l'attività didattica eventualmente con altri insegnanti, ma la sig. T [redacted] non accettò (teste [redacted] circostanza, quest'ultima, incontestata).

Reputa questo Giudice che la sola minore durata di alcune lezioni, limitate al primo mese di contratto sui 18 concordati che l'attrice ha ritenuto di non fruire, l'assenza di riscontro, ed anzi la smentita, delle ulteriori allegazioni attoree, la fattiva collaborazione prestata da C [redacted] per riprogrammare il piano di studi non permettono di imputare al fornitore del servizio un inadempimento idoneo a fondare la pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto ex art. 1453 cod. civ. chiesta da T [redacted] C [redacted]

Il rigetto delle domande attoree verso C [redacted] rende ultronei l'esame e la decisione della domanda di T [redacted] nei confronti di C [redacted]

Non può sottacersi, infine, che ragioni prettamente processuali hanno impedito l'esame della domanda di risoluzione di diritto e quella di recesso attoree; nella natura di tali ragioni e nei profili sostanziali della vicenda involgenti l'attrice si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite.

GF

P.Q.M.

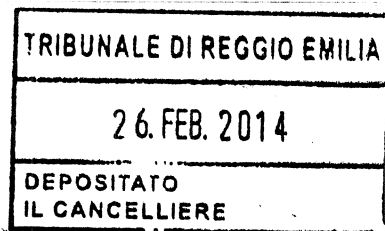
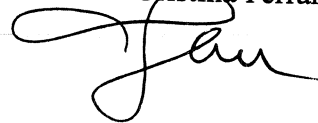
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da T. C. nei confronti di C. e C. ogni contraria eccezione e istanza disattesa o assorbita, così decide:

- dichiara inammissibili perché tardive le domande di risoluzione di diritto e di accertamento del proprio valido recesso proposte dall'attrice;
- rigetta la domanda attorea di risoluzione del contratto per grave inadempimento di C.
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Reggio Emilia il 26 febbraio 2014

IL GIUDICE

Cristina Ferrari



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Giovanni Battista Vaccaro

